

S T A T U T O

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi di legge la fondazione denominata "Fondazione San Matteo – Insieme contro l'usura Ente del Terzo Settore", siglabile "Fondazione San Matteo E.T.S."

La locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS compaiono in tutti gli atti di corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 – Sede

La Fondazione San Matteo E.T.S. ha sede in Torino al numero 11 di Via delle Rossine ed opererà prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all' Art. 5 D.Lgs. 117/2017, ed in particolare quelle di cui alle lettere:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, scopo fondamentale della Fondazione è quello della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione.

Nel perseguimento di detto scopo la Fondazione San Matteo E.T.S. agirà, in conformità con l'insegnamento della Chiesa cattolica,

- per il soccorso a chi è a rischio o vittima di usura prestando garanzie a istituti bancari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati al successivo Art. 6, incontrano difficoltà di accesso al credito;
- per la valorizzazione dell'esperienza di soccorso in funzione preventiva ed educativa ai fini della promozione di una amministrazione dei beni moralmente ed economicamente corretta;
- per l'attuazione di interventi caritativi e/o di sostegno economico di modesto importo, anche mediante erogazioni d'onore con possibilità di rimborso qualora le condizioni finanziarie del beneficiario lo consentano, a favore di soggetti bisognosi e/o a rischio usura;
- per il rilascio di garanzie ad Istituti Bancari, su apposite convenzioni ed in percentuale massima da stabilire dal Consiglio di Amministrazione, per interventi di Microcredito a favore sia di società di persone che di ditte individuali, finalizzati all'apertura di attività imprenditoriali o a sostegno dell'attività intrapresa;
- per il rilascio di garanzie ad Istituti Bancari su apposita convenzione per operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di beni durevoli essenziali da parte di soggetti non bancabili.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5 – Conseguimento degli scopi

La Fondazione adotterà le seguenti modalità operative:

- costituzione di uno o più fondi di garanzia affinché gli Istituti di Credito, a seguito di adeguato esame, possano erogare prestiti a privati ed imprese sulla base di specifiche Convenzioni o singoli accordi;
- promozione di forme di collegamento con Fondazioni Antiusura operative sia sul territorio regionale che nazionale;

- promozione di forme di collegamento delle strutture collettive di garanzia fidi già operative sul territorio per agevolare la concessione di finanziamenti alle piccole imprese;
- collaborazione con le pubbliche autorità;
- campagne di promozione rivolte al grande pubblico e/o in collaborazione con le Associazioni di categoria;
- iniziative eventuali per l'adeguamento della normativa di riferimento e relative leggi e la loro applicazione;
- adesione ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborazione con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6 – Criteri di meritevolezza

Per quanto riguarda i criteri di meritevolezza e le modalità di delibera per il rilascio delle garanzie relative al ramo usura, così come previsto all'articolo 3 comma b del regolamento di attuazione dell'art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, si fa riferimento ai principi di seguito enunciati ed alle norme operative di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Alle pratiche esaminate verranno applicati i seguenti criteri di meritevolezza:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

In relazione alle iniziative di microcredito debbono inoltre essere applicati i seguenti ulteriori criteri di meritevolezza:

- fattibilità e sostenibilità economica del progetto;
- eticità e sostenibilità ambientale del progetto;
- favorire l'occupazione dignitosa delle persone.

Per quanto riguarda le pratiche a garanzia di interventi di microcredito si farà riferimento ad un apposito regolamento da approvare da parte del consiglio di amministrazione non tralasciando i criteri di meritevolezza sopra esposti .

ARTICOLO 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale indisponibile, pari ad Euro 103.291 come da atto costitutivo;
- la riserva per l'integrità del patrimonio;
- eventuali donazioni, lasciti, legati, elargizioni in genere salvo specifiche diverse indicazioni del disponente;
- le rendite derivanti dal patrimonio stesso,
- contributi e/o finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati o dall'Unione Europea;
- rimborsi oneri gestionali a seguito autorizzazione MEF;
- utili e/o avanzi di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce nella seduta annuale con apposita delibera la percentuale del patrimonio da destinare a fondo di garanzia.

ARTICOLO 8 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.17/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, volontari, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 9 – Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il Bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla Relazione di Missione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e norme attuative.

Il Bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del III Settore nella sua articolazione competente per territorio, o presso altro Ufficio eventualmente disposto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

I bilanci annuali della Fondazione devono essere sottoposti alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Torino.

ARTICOLO 10 – Consiglio di Amministrazione

La “Fondazione San Matteo E.T.S.” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri nominati dall’Ordinario Diocesano di Torino.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dalle norme in vigore. Il Rappresentante legale della Fondazione, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalle norme in vigore. La carica di Consigliere di Amministrazione deve essere ricoperta da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

La carica di Consigliere viene ricoperta gratuitamente.

I Consiglieri durano in carica un triennio e comunque fino all’approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare un presidente onorario in virtù dell’impegno profuso in modo particolarmente significativo a favore della Fondazione.

Il Consiglio può rilasciare procure e/o deleghe operative a consiglieri, dipendenti, volontari e/o a terzi, determinandone i limiti ai sensi di legge.

Il Consiglio delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia di ciascuna banca per gli interventi finanziari che ogni Istituto di Credito delibererà di effettuare a valere sulle specifiche convenzioni sottoscritte, come da articolo 5.

In particolare, il Consiglio provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.

Il Consiglio entro il 31 marzo di ciascun anno approva il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, redatto in base a quanto previsto dall’art. 9.

Il Consiglio delibererà altresì sulle Convenzioni con le Banche, le quali sono le reali erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la “Fondazione San Matteo E.T.S.” si pone esclusivamente come garante parziale o totale, lasciando alle Banche il compito di istruire le pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, di agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione. Il Consiglio avrà inoltre competenza a deliberare il rilascio delle garanzie a favore degli Istituti di Credito convenzionati per l’erogazione dei prestiti.

Il Consiglio, inoltre, nei casi di insolvenza dell’assistito e dopo che le banche convenzionate avranno eventualmente perseguito tutte le istanze per il recupero del residuo debito, delibererà per la copertura della esposizione residua, nei confronti

degli Istituti di Credito, attingendo dal fondo di garanzia o da altri conti eventualmente disponibili e predisponendo le successive azioni legali di recupero diretto.

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Le modificazioni statutarie sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

L'estinzione della Fondazione è deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri.

Agli Amministratori potrà essere corrisposto un rimborso spese in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 e 4, del D.Lgs.117/2017 ed eventuali successive modificazioni.

ARTICOLO 11 - Rappresentanza

La rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente, ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente vale anche quale attestazione di assenza o di impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 – Poteri dell'ufficio di Presidenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- convoca il Consiglio e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.

La firma del Vice Presidente vale anche quale attestazione di assenza o di impedimento del Presidente

ARTICOLO 13 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese per esaminare e discutere le iniziative del periodo e una volta all'anno per discutere e approvare il rendiconto e la Relazione del Presidente sull'attività svolta e sulle proposte contenute nella stessa Relazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso inviato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo mail ai consiglieri ed ai componenti l'organo di controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni.

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ci sia una richiesta in tal senso dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza o mezzo equivalente, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 14 - Tesoriere

Il Consiglio può nominare un Tesoriere tra i dipendenti o i volontari determinandone i poteri.

ARTICOLO 15 – Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'Organo di controllo, composto da uno a tre membri, tra i quali potrà essere nominato un Presidente, che durano in carica quattro anni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, effettuando le verifiche e i controlli necessari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni statutarie.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo, qualora lo ritengano opportuno, il proprio parere.

ARTICOLO 16 – Revisori dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti dovrà essere nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs.117/2017.

Sarà costituito, in caso di nomina, da un Revisore unico o da un Collegio composto di tre membri, tra i quali un Presidente, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

I Revisori provvederanno al riscontro della gestione finanziaria, accerteranno la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimeranno il loro avviso sui conti consuntivi, effettueranno verifiche di cassa, esamineranno il bilancio annuale, redatto al fine di evidenziare gli impegni assunti e le disponibilità finanziarie in atto, ed esprimeranno il loro parere mediante apposito verbale.

I Revisori dei conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio.

I Revisori dei conti dureranno in carica 3 anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale e potranno essere riconfermati per un nuovo mandato.

ARTICOLO 17 – Volontari

L'attività della Fondazione viene effettuata in larga parte tramite le prestazioni volontarie di persone definite "Volontari".

La accettazione del singolo Volontario avviene previo esame della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. La perdita della qualifica di Volontario può avvenire per volontà del volontario stesso o per decisione unilaterale del Consiglio di Amministrazione a semplice maggioranza.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore della Fondazione medesima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In particolare i volontari forniscono assistenza ai soggetti che contattano la Fondazione e contribuiscono ad istruire le richieste di finanziamento, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalle convenzioni in essere con le Banche e gli intermediari finanziari per accedere al finanziamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 18 – Dipendenti e collaboratori

La Fondazione, al fine di dare stabilità ed organizzazione alla sua attività, può assumere personale dipendente e avvalersi di collaborazioni retribuite.

I dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

ARTICOLO 19 – Estinzione

La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria e restituita la parte non utilizzata dei fondi statali, devolvere il patrimonio che dovesse eventualmente residuare, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa al tempo vigente, ad altri Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 20 – Rinvio

Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni in materia di Enti non commerciali e di E.T.S., in particolare D.Lgs 3/7/2017 n.117 e successive modifiche e proroghe.

In originale firmati

ROBERTO MOLLO

ROBERTO GRASSI REVERDINI